

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DANIELE GALLI, GASTALDI, DI TEODORO, PATRIA, MARIO PEPE,  
RAMPONI, RIVOLTA, ROSSO, SANTORI, SPINA DIANA, TARDITI,  
VASCON, ZANETTA**

Norme per il contrasto della corruzione  
politico-amministrativa — Legge sui doni

*Presentata il 12 aprile 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nello scorcio iniziale della precedente legislatura fu approvata, tramite deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge rivolti a contrastare la corruzione politico-amministrativa.

Dal lavoro di quell'organismo sortirono un gruppo di testi unificati che per molto tempo rimasero all'ordine del giorno dell'Assemblea senza giungere a discussione, segno inequivocabile della scarsa volontà della maggioranza di centro-sinistra a giungere alla definizione di un quadro organico di norme anticorruzione.

L'unico provvedimento che tra molte difficoltà giunse all'approvazione della Camera dei deputati riguardava l'istituzione di un Garante che avrebbe dovuto raccogliere le dichiarazioni patrimoniali di un'ampia platea di soggetti (tutte le figure di Governo, nazionali e locali, nonché le figure dirigenziali della pubblica amministrazione, compresi docenti universitari e magistrati), esaminandone la congruità.

Nel recente disegno di legge collegato sulla pubblica amministrazione (atto Camera n. 2122), emanato dal Governo Berlusconi, è stata prevista la creazione di una figura simile: l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della

corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. Il raffronto tra questi due organi ci consente di avere un esempio illuminante tramite il quale illustrare le differenze di approccio al problema tra centro-destra e centro-sinistra: mentre, infatti, la figura del Garante della scorsa legislatura aveva un carattere prevalentemente recettizio, in quanto raccoglieva ed esaminava alcune migliaia di dichiarazioni patrimoniali, l'Alto Commissario è una figura agile, con compiti essenzialmente investigativi, non gravato da pastoie burocratiche.

La differenza sta nella impostazione concettuale con cui centro-sinistra e centro-destra affrontano il problema: il primo con una sostanziale sfiducia nella capacità di autoregolazione anche delle stesse persone che danno vita alle più alte Istituzioni; il secondo con un approccio fiduciario, confidando nell'autocontrollo dei soggetti interessati, salva la possibilità di agire velocemente qualora si abbia notizia di fatti corruttivi.

In un certo qual modo l'impostazione del centro-destra si avvicina a quella dei Paesi anglosassoni, nei quali la gran parte delle limitazioni imposte a coloro che ricoprono i ruoli più importanti della vita delle Istituzioni pubbliche è affidata al giudizio dei diretti interessati.

La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, segue questa farsariga, ispirandosi alle norme sui doni della Camera dei rappresentanti e del Senato statunitensi. Le disposizioni citate contengono una serie di prescrizioni, anche minuziose, sul valore e sulla tipologia di beni o di altre utilità che i soggetti politici dei due organi legislativi, ma anche i funzionari, possono o non possono ac-

cettare sotto forma di regalo. Ma per il rispetto delle stesse ci si affida essenzialmente al loro autocontrollo.

Con il comma 1 si stabilisce il divieto di accettare somme di denaro o beni, servizi o altre utilità economicamente valutabili, per un valore superiore a 500 euro. Tale limite è riferito all'anno solare ed a ciascun donatore.

Il comma 2 indica i soggetti tenuti all'osservanza della disposizione di cui al comma 1: titolari di cariche politiche, di alte cariche amministrative, magistrati, docenti universitari. L'elenco è dedotto dal testo unificato della scorsa legislatura (atto Camera n. 244-A), recante « Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione » che prevedeva la sottoposizione di tutti questi soggetti all'anagrafe patrimoniale. Lungamente discusso nella citata Commissione speciale, esso costituisce una buona base di lavoro, eventualmente aggiornabile o modificabile.

Il comma 3 prevede le esclusioni del divieto disposto al comma 1: i doni offerti in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni ufficiali, le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento dei partiti politici.

Il comma 4 prevede le sanzioni: una multa fino al triplo del valore del bene o dell'utilità indebitamente ricevuti per i soggetti titolari di cariche politiche; sanzioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i pubblici dipendenti.

Il comma 5 individua gli organi deputati alla verifica dello stato di attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È fatto divieto ai soggetti elencati al comma 2 di accettare somme di denaro o beni, servizi o altre utilità economicamente valutabili, per un valore superiore a 500 euro o, qualora il valore del bene o dell'utilità non sia immediatamente percettibile, per un valore che tali soggetti in buona fede e ragionevolmente ritengano superiore a 500 euro. Il limite indicato è riferito all'anno solare ed a ciascun donatore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai consiglieri regionali;

d) ai presidenti e ai membri delle giunte regionali;

e) ai membri delle Autorità di garanzia;

f) ai consiglieri provinciali;

g) ai presidenti e ai membri delle giunte provinciali;

h) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

i) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

l) ai dirigenti di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli ufficiali superiori dell'amministrazione militare, al personale inqua-

drato nell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3, delle amministrazioni pubbliche ed al personale civile dell'amministrazione militare inquadrato nelle stesse posizioni, o, comunque, formalmente assegnato a mansioni proprie delle posizioni citate;

*m)* ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o gli enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

*n)* ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari di ogni ordine e grado;

*o)* ai docenti universitari di ruolo.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i doni offerti pubblicamente in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni ufficiali. Sono altresì esclusi le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento dei partiti politici.

4. Salvo reato più grave, la violazione delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione di una multa fino al triplo del valore del bene o dell'utilità ricevuti, per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *m)* del comma 2, e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, fino alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego, per i soggetti di cui alle lettere *l)*, *n)* ed *o)* del medesimo comma 2.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni amministrazione interessata sono indivi-

duati gli organi di verifica dell'attuazione della presente legge. Le funzioni dei suddetti organi sono trasferite e centralizzate nel caso in cui sia costituito un organismo unico nazionale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.





€ 0,26



\*14PDL0030400\*